



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE POST-LAUREA E LE ATTIVITÀ DI RICERCA

Emanato con Decreto n. 93 del 30 ottobre 2013

Pubblicato all'Albo ufficiale dell'Istituto il 31 ottobre 2013

Modificato con Decreto n. 14 del 29 gennaio 2018

Parzialmente abrogato con Decreto n. 188 del 30 ottobre 2018

Parzialmente abrogato con Decreto n. 211 del 19 dicembre 2018

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto l'attività scientifica e formativa post-laurea dell'Istituto è articolata in aree scientifiche, denominate "Aree".
2. Nell'ambito delle Aree l'Istituto attiva Centri di ricerca, Corsi di dottorato e Corsi di perfezionamento post-dottorali, Corsi di master di primo e di secondo livello e Corsi di alta formazione permanente.

Art. 2 – Disciplina

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente normativa comunitaria e nazionale, con il presente Regolamento l'Istituto disciplina l'attivazione delle attività formative post-laurea e le attività di ricerca e le relative modalità di funzionamento.
2. Spetta al Coordinatore delle attività post-laurea, ai Responsabili di Area e ai Consigli scientifici di Area di cui all'art. 35 dello Statuto e ai Responsabili di Centri e Corsi post-laurea rispettare il presente Regolamento, rilevare le innovazioni della normativa comunitaria e nazionale e proporre agli Organi di governo dell'Istituto le eventuali modificazioni.

TITOLO II AREE SCIENTIFICHE ABROGATO DAL DECRETO N. 188/2018

(Omissis)



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**TITOLO III CENTRI DI RICERCA
ABROGATO DAL DECRETO N. 211/2018**

(Omissis)

**TITOLO IV CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
ABROGATO DAL DECRETO N. 188/2018**

(Omissis)

CAPO III CORSI DI MASTER E DI ALTA FORMAZIONE

Art. 26 – Finalità

1. L'Istituto attiva, nell'ambito delle Aree, Corsi di Master di primo e di secondo livello ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, con la finalità di fornire agli allievi un'alta qualificazione scientifica e professionale in un contesto di forte interazione con il mondo delle professioni.
2. I Corsi di Master possono essere attivati dall'Istituto anche in collaborazione con altre università italiane o straniere.
3. Possono altresì essere attivati corsi di formazione permanente, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, rivolti a chi, intenda aggiornare le proprie conoscenze in settori di alta specializzazione e rapida evoluzione, con speciale riguardo all'adempimento della formazione professionale in ambito italiano.

Art. 27 – Istituzione e rinnovo

1. La proposta di istituzione o di rinnovo di un Corso di Master di primo o di secondo livello è presentata al Coordinatore delle attività post-laurea dal Responsabile di Area, sentito il Consiglio scientifico di Area, entro il 31 maggio dell'anno precedente all'attivazione e deve indicare:
 - (a) le tematiche scientifiche;
 - (b) il progetto formativo, con analisi dei settori occupazionali di riferimento e degli obiettivi;
 - (c) le prospettive di evoluzione pluriennale;
 - (d) l'ordinamento didattico del corso, con i programmi di studio e la loro articolazione in crediti;
 - (e) i requisiti di ammissione;
 - (f) l'indicazione dei componenti del Comitato di indirizzo, in cui deve essere presente almeno un docente dell'Istituto; qualora il master sia collegato ad un corso di dottorato il Comitato di indirizzo coincide con il Collegio dei docenti del dottorato;
 - (g) le strutture pubbliche e private convenzionate presso le quali gli allievi svolgeranno la loro attività formativa;
 - (h) una presentazione degli eventuali soggetti esterni coinvolti, che si impegnano a sostenere l'iniziativa e le relative modalità di intervento;
 - (i) un prospetto delle soluzioni relative alle esigenze logistico/organizzative;
 - (j) un prospetto delle spese e la relativa copertura finanziaria.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

2. Il Coordinatore delle attività post-laurea trasmette le proposte di istituzione e rinnovo al Rettore, che le presenta al Senato accademico. Il Senato accademico valuta le proposte e propone l'attivazione o la disattivazione dei Corsi al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito, entro il 31 luglio dell'anno precedente all'attivazione, anche sulla base del parere del Nucleo di valutazione.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Rettore decreta l'istituzione ovvero il rinnovo dei Corsi di Master con la conseguente attivazione ed emette il bando relativo alle prove di ammissione indicando:
 - (a) la denominazione, la durata, la sede del corso;
 - (b) il numero complessivo dei posti messi a concorso;
 - (c) i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al corso;
 - (d) i termini e le modalità di iscrizione;
 - (e) l'importo della quota di iscrizione e il numero e l'ammontare delle eventuali borse di studio;
 - (f) i tempi e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - (g) le date di inizio e fine corso.
4. La proposta di attivazione di un corso di alta formazione permanente è avanzata con le stesse modalità di cui al comma 1 e con analoghe indicazioni.

Art. 28 – Requisiti dei Corsi di Master

1. I Corsi di Master sono attivati nell'ambito di un'Area scientifica dell'Istituto e sono preferibilmente collegati ad un Corso di dottorato di ricerca su tematiche affini.
2. I Corsi di Master:
 - (a) operano in un ambito spiccatamente internazionale, sia come docenza che nella selezione degli studenti;
 - (b) sono caratterizzati da aree culturali multidisciplinari;
 - (c) elaborano prospettive di sviluppo pluriennale di programmi formativi nell'ambito della stessa area di formazione;
 - (d) operano con obiettivi e modalità definiti di concerto con aziende ed istituzioni interessate al programma formativo;
 - (e) sviluppano programmi innovativi e tematiche avanzate, modulabili annualmente in funzione della evoluzione del sapere e delle esigenze esterne di riferimento;
 - (f) si dotano di programmi didattici sia propedeutici che professionalizzanti, avvalendosi anche di competenze non accademiche;
 - (g) prevedono nel programma formativo un contributo sostanziale di esperienze pratiche, tirocini o stage;
 - (h) adottano procedure formali e certificabili di selezione e valutazione di profitto degli studenti
3. Di norma i Corsi di Master garantiscono, a regime, la totale autonomia finanziaria delle proprie attività.
4. I Corsi adottano criteri espliciti di valutazione relativi a:
 - (a) indici di qualità espressi da studenti e partner,
 - (b) indici di collocazione post-diploma.
5. I Corsi di Master hanno una durata non inferiore a dodici mesi.
6. Riconoscendo nella presenza di docenti e studenti stranieri un carattere qualificante sul piano scientifico e culturale, la didattica dei Corsi di Master viene di norma svolta in lingua inglese.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art. 29 – Convenzioni

1. Per l'espletamento delle attività di ricerca e di studio correlate con i Corsi di Master, l'Istituto può stipulare convenzioni con altri atenei italiani o stranieri, enti di ricerca o società, anche al fine di favorire progetti di internazionalizzazione.
2. Per l'espletamento delle attività formative, di ricerca e di studio correlate con i Corsi di Master, l'Istituto può stipulare convenzioni con i Collegi universitari di Pavia.

Art. 30 – Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo promuove, indirizza, coordina ed organizza le attività del Corso di Master.
2. Il Comitato di Indirizzo è composto da professori, ricercatori, dirigenti e professionisti, italiani e stranieri, attivi nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza, si compone di almeno cinque membri e deve contenere una rappresentanza degli Enti sostenitori esterni, ove presenti.
3. I componenti del Comitato di Indirizzo sono designati, con il loro consenso, dal Consiglio Scientifico di Area.
4. Nel caso in cui il Corso di Master è collegato ad un Corso di Dottorato, il Comitato di indirizzo coincide con il Collegio dei docenti del Dottorato.

Art. 31 – Responsabile del corso

1. Il Responsabile del corso è designato tra i docenti dell'Istituto contestualmente alla proposta di attivazione. Quando il corso di master è collegato ad un corso di dottorato il Responsabile coincide con il Coordinatore del corso di dottorato.
2. Il Responsabile del corso:
 - a. rappresenta il Corso di Master nell'ambito del Consiglio scientifico di Area;
 - b. convoca e presiede il Comitato di Indirizzo;
 - c. assicura l'organizzazione ed il funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi previsti;
 - d. assicura il monitoraggio delle attività formative, per consentire il conseguimento degli obiettivi formativi prefissati;
 - e. assicura il costante e puntuale flusso di informazioni nei confronti degli Organi dell'Istituto;
3. A conclusione del corso, il Responsabile del corso è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Responsabile di Area.
4. Nel caso si debba procedere alla sostituzione del Responsabile del corso, il Comitato di indirizzo presenta proposta motivata al Consiglio scientifico di Area che delibera in merito.

Art. 32 – Ammissione ai Corsi di Master

1. La Commissione giudicatrice è designata dal Comitato di Indirizzo di ciascun corso.
2. Possono accedere ai Corsi di Master di primo livello coloro che siano in possesso di laurea triennale o titolo accademico equipollente.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

3. Possono accedere a Corsi di Master di secondo livello coloro che siano in possesso di laurea magistrale o titolo accademico equipollente.
4. Può essere consentita l'iscrizione "con riserva" agli studenti che si diplomano entro la data di inizio dell'anno accademico – 1 settembre di ogni anno.
5. Il numero degli allievi ammessi è fissato dal Comitato di indirizzo, sulla base delle esigenze e disponibilità specifiche di ogni corso, coerentemente con quanto previsto in sede di proposta;
6. L'idoneità dei candidati per l'ammissione ai corsi è stabilita da una Commissione giudicatrice designata dal Comitato di indirizzo.
7. La selezione avviene per titoli o per titoli ed esami. L'idoneità viene stabilita valutando i titoli presentati dal candidato, in relazione al curriculum degli studi e all'attività lavorativa, con l'intento di accertarne la preparazione, la capacità e l'attitudine agli studi specialistici. Possono essere richieste prove volte ad accertare specifiche conoscenze anche di tipo linguistico. Possono altresì essere effettuati esami e colloqui, anche in forma telematica.
8. Al termine del processo di valutazione, la Commissione stila una graduatoria di merito. Sono dichiarati ammessi i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria degli idonei, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
9. Le procedure di selezione si devono di norma concludere entro il 30 aprile dell'anno accademico antecedente l'inizio dei corsi.

Art. 33 – Iscrizione ai Corsi di Master

1. Il Rettore accerta la regolarità degli atti concorsuali e, con proprio decreto, approva la graduatoria generale di merito.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro il termine fissato dal bando.
3. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento degli idonei.

Art. 34 – Organizzazione dei Corsi

1. I percorsi formativi dei Corsi di Master di primo e di secondo livello possono prevedere le seguenti attività:
 - (a) corsi specialistici;
 - (b) esperienze professionalizzanti;
 - (c) attività di ricerca;
 - (d) corsi brevi e cicli di conferenze;
 - (e) iniziative interdisciplinari.
2. Ciascuna attività è caratterizzata da un numero di crediti corrispondenti all'impegno di lavoro richiesto allo studente, assumendo che 1 credito corrisponda a 25 ore di attività dello studente. L'insieme delle suddette attività, integrate dall'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, comporta l'acquisizione di almeno 60 (sessanta) crediti formativi universitari in un anno, corrispondenti ad almeno 1500 ore di impegno.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

3. I corsi impartiti comportano di norma il superamento di prove di valutazione.
4. Le esperienze professionalizzanti e le attività di ricerca comportano la redazione di una dissertazione scritta, che deve essere valutata e assume il ruolo di “tesi di master”.
5. L’acquisizione dei crediti richiesti per l’ottenimento del titolo può eccezionalmente avvenire in modo discontinuo, a seguito di motivata richiesta in tal senso da parte dell’allievo, previa autorizzazione del Comitato di Indirizzo.

Art. 35 – Crediti riconoscibili

1. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti per la formazione accademica attività formative di perfezionamento o corsi di alta formazione dei quali esista idonea attestazione. Il riconoscimento può essere totale o parziale, in base alla congruità dell’attività svolta con il livello di conoscenze e professionalità che si conseguono con il Corso di Master.
2. Sono esclusi dal riconoscimento i crediti acquisiti per il conseguimento del titolo di studio che dà accesso al Corso di Master.

Art. 36 – Doveri degli allievi

1. Gli allievi dei Corsi di Master devono svolgere a tempo pieno le attività comprese nel proprio programma formativo, superando le prove di valutazione previste.
2. Gli allievi valutano la didattica offerta dall’Istituto attraverso appositi questionari di valutazione in forma anonima.
3. Per ciascun Corso di Master, il Comitato di indirizzo definisce i requisiti che ogni allievo deve soddisfare per ottenere il titolo di Master.
4. Al termine del Corso di Master, gli allievi devono redigere una Tesi di Master ai fini dell’ottenimento del diploma.
5. Un allievo può venire escluso dal Corso di Master con delibera del Consiglio scientifico di Area, su proposta del Comitato di Indirizzo, per gravi e documentati motivi.

Art. 37 – Disciplinare

1. Ciascun Corso di Master adotta un Disciplinare, approvato dal Consiglio scientifico di Area, su proposta del Responsabile del corso.
2. Il Disciplinare definisce, in particolare:
 - a. i diritti e i doveri degli allievi;
 - b. il piano di studi del corso con l’indicazione delle attività formative previste;
 - c. il numero dei crediti attribuito a ciascuna attività formativa ed alla prova finale;
 - d. le modalità di riconoscimento dei crediti in ingresso;
 - e. le modalità e i tempi di svolgimento delle verifiche periodiche di apprendimento e della prova finale;
 - f. i criteri di assegnazione delle borse di studio e delle facilitazioni.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art. 38 – Titolo di Master universitario

1. Il titolo di “Master” si consegue con il raggiungimento dei crediti richiesti, a seguito del superamento delle prove relative ai corsi specialistici ed all’approvazione delle eventuali dissertazioni scritte.
2. Nel caso in cui il candidato non abbia ottemperato ai requisiti richiesti, non avendo superato le verifiche previste o in caso di valutazione finale insufficiente, verranno attestati esclusivamente la frequenza ed i crediti eventualmente acquisiti.
3. Il titolo di “Master universitario di primo livello” o di “Master universitario di secondo livello” è rilasciato dal Rettore dell’Istituto.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l’Istituto può rilasciare il titolo multiplo o congiunto di Master universitario con altre Università italiane o estere.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento è approvato con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore dell’Istituto ed entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo dell’Istituto.
2. Eventuali modificazioni ed integrazioni del presente regolamento devono essere approvate con le stesse modalità.